



Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 31 del 17/12/2025

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE E/O BICCHIERI DI VETRO, LATTINE E ALCOLICI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI NATALIZI 2025/2026

IL SINDACO

Premesso che:

il Comune di Palmi ha varato il programma degli eventi che si terranno in P.zza 1° Maggio, sotto la tensostruttura appositamente allestita, tra i quali è previsto “MIMMO CAVALLARO & BAND IN CONCERTO” il 26 dicembre, gli “EIFFEL 65 IN CONCERTO” il 27 dicembre e il VEGLIONE DI CAPODANNO nella notte tra il 31 dicembre e l’01 gennaio 2026; tali eventi di pubblico spettacolo richiameranno un gran numero di giovani e appassionati di musica, il che richiederà una maggiore attenzione per la definizione delle misure di safety e security;

Rilevato che, dall’esperienza di eventi della stessa portata:

- la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro e/o lattine metalliche potrebbe costituire un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere, se utilizzati in risse ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare, ancor più se frammentati;
- il fenomeno dell’abbandono, dopo l’uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, potrebbe arrecare danno al decoro cittadino e costituire un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto;
- l’assunzione eccessiva di bevande alcoliche superiori ai 5°, oltre a diminuire i freni inibitori e quindi costituire le basi per comportamenti antisociali e violenti, aumenta negli assuntori il rischio di provocare o essere vittima di incidenti, in quanto l’alcol altera la capacità di rispondere prontamente agli stimoli acustici, luminosi e spaziali; non dimentichiamo che il livello di concentrazione di alcol nel sangue (alcolemia) ottimale ai fini dell’idoneità psico-fisica alla guida è zero grammi per litro e la legge impone tale livello per i minori di 21 anni che guidano un’autovettura, per i neopatentati e per i professionisti del volante;

Ritenuto quindi opportuno, al fine di prevenire atti che possano ledere il decoro urbano nonché arrecare danni a cose ed offesa o molestia alle persone, di preservare l’incolumità dei partecipanti agli eventi e di permettere un ordinato e civile svolgimento delle manifestazioni in programma, provvedere a vietare la vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro, lattine o materiali similari e, fermo restando il divieto generale di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o

che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, come previsto dall'art. 689 del Codice Penale, di vietare la somministrazione di bevande alcoliche superiori ai 5°;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare:

- l'art. 1 ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
- l'art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

Vista la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico: *“Decreto Legge 06/07/2011, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa”* nella quale si legge, fra l'altro, che “ ... eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di *“vincoli”* necessari ad evitare danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”, espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/08/2011, n. 148;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli Prot.n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

Visto l'art.54 comma 2, del D.lgs 18/08/2000 n.267 (TUEL), così come modificato dal D.L. n.92/2008 che assegna al Sindaco la competenza di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Richiamata la comunicazione preventiva alla Prefettura di Reggio Calabria **prot.40340 del 17.12.2025**;

Vista la Legge 689/81 e successive modifiche introdotte dalla legge 125/2008 e dallo stesso D.lgs 18/08/2000 n.267 (TUEL), in materia di sanzioni edittali;

Visto il D.Lgs 114/1998 in materia di commercio;

ORDINA

In tutte le aree interessate dagli eventi natalizi con particolare riferimento agli **eventi musicali del 26, 27, 31 dicembre 2025 e l'01 gennaio 2026** (ovvero C.so Garibaldi, Piazza Libertà, Piazza 1° Maggio, P.zza Amendola, P.zza Cavour e comunque in tutto il centro storico), **dalle ore 20:00 alle ore 06:00**, per motivi di tutela della sicurezza urbana, nonché per prevenire rischi o pericoli per la pubblica incolumità:

- **È VIETATA la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, lattine o altri contenitori potenzialmente pericolosi, anche ove dispensati da distributori automatici;**
- **È VIETATA la somministrazione di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, lattine o altri contenitori potenzialmente pericolosi, se non consumati all'interno dell'esercizio stesso e depositate, al termine del consumo, negli appositi contenitori per rifiuti posizionati dentro il locale;**
- **È VIETATO, a chiunque, di introdurre ed utilizzare contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.), lattine o altri contenitori potenzialmente pericolosi, nell'area della manifestazione;**

[È CONSENTITA esclusivamente la vendita per asporto e la somministrazione di

bevande in contenitori in plastica o carta, nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita]

- **E' VIETATA anche la somministrazione ed il consumo di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5° dalle ore 20:00 alle ore 24:00 nei giorni 26 e 27 dicembre e dalle ore 20:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 06:00 del 01 gennaio 2026.**

SANZIONI

- I trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza incorrono nella sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 516,00 (Pagamento in Misura Ridotta € **100,00**) - Gli organi di Polizia Giudiziaria possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria (art.13 legge 689/1981)

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata e trasmessa alla Prefettura, alla Questura, alle FF.OO e notificata agli esercizi di somministrazione esistenti nell'area dell'evento.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- *entro 60 giorni dalla notifica al Prefetto di Reggio Calabria, quale Autorità sovraordinata;*
- *ovvero, entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;*
- *ovvero, entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.*

IL SINDACO

F.to AVV. GIUSEPPE RANUCCIO